

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di manutenzione e di assistenza specialistica, di manutenzione evolutiva, e dei servizi di management service, relative alle procedure informatiche Halley Informatica ed Immedia SpA in uso all'interno del sistema informatico dell'Ente per l'anno 2023, mediante piattaforma MEPA – Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Importo: €. 50.920,00 oltre Iva

Cod. univoco: UFEU6X

CIG: 95380328FF



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di assistenza, manutenzione tecnica, aggiornamento e formazione del personale delle procedure applicative Halley Informatica ed Immedia SpA in atto utilizzate all'interno del Comune di Milazzo, nonché la fornitura e l'assistenza di servizi a corredo per la corretta funzionalità di tutta la struttura informatica dell'Ente.

Le procedure applicative in questione ed i servizi a corredo richiesti, sono elencati e descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Si precisa, relativamente alle procedure di cui all'Allegato B, che le attività richieste e oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- ✓ manutenzione e assistenza tecnica correttiva e di adeguamento dei sistemi medesimi;
- ✓ assistenza tecnica integrativa e innovativa;
- ✓ consulenza specialistica;
- ✓ formazione e addestramento del personale;
- ✓ fornitura e assistenza servizi a corredo.

Per tutte le attività oggetto dell'appalto, l'impresa affidataria deve avvalersi di personale altamente qualificato e/o specializzato in materia giuridica, amministrativa, economica, tecnica, scientifica e informatica, con particolare riferimento alle norme che regolano i procedimenti a carico del Comune e oggetto dei software indicati, che sono concessi in licenza d'uso al Comune di Milazzo, con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Gli stessi software sono installati nelle apparecchiature hardware presenti presso il Centro Elaborazione Dati del Comune di Milazzo, di cui l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione diretta anche mediante sopralluogo. Eventuali componenti aggiuntivi, hardware e/o software, se ritenuti necessari per una migliore efficienza delle singole procedure e/o dell'intero sistema informatico dell'Ente, sono a carico dell'impresa affidataria.

Allo stesso modo, i costi di eventuali licenze aggiuntive per prodotti software di supporto sono a carico del soggetto aggiudicatario della gara e dovranno consentire all'Ente di utilizzare i sistemi software oggetto della procedura di gara anche oltre la scadenza contrattuale, senza alcun onere a carico della stazione appaltante.

Le procedure applicative devono consentire l'impiego da parte di più utenti contemporaneamente.

Le attività di configurazione e messa in esercizio dei sistemi software presso il C.E.D. del Comune di Milazzo sono a carico dell'impresa affidataria.

Successivamente alla messa in esercizio dei sistemi software, la stazione appaltante potrà chiedere all'impresa affidataria idonee personalizzazioni, al fine di adeguare gli stessi al proprio contesto organizzativo e/o alle diverse e nuove esigenze che dovessero manifestarsi presso gli Uffici dell'Ente. Qualora l'offerta tecnica presentata dall'impresa contempli sistemi software resi disponibili in remoto (ad esempio, applicazioni basate su hosting esterno al Comune di Milazzo) e/o in modalità "SaaS" (Software as a Service), l'impresa affidataria deve comunque rendere disponibili versioni complete e perfettamente funzionanti dei sistemi medesimi, installabili presso il Centro Elaborazione Dati del Comune di Milazzo senza limitazione alcuna.

In questo caso, la stazione appaltante, a proprio giudizio insindacabile e secondo le proprie esigenze, stabilisce la migliore soluzione da adottare in tal senso (l'installazione presso il C.E.D. e/o modalità "SaaS") e l'impresa affidataria deve darvi seguito.

Art. 2 – Manutenzione e assistenza tecnica correttiva e di adeguamento

L'impresa affidataria si impegna a fornire il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica correttiva e di adeguamento, sia ordinaria che straordinaria, nonché la formazione del personale dell'Ente, per l'intero periodo contrattuale dei software e dei servizi a corredo di cui all'Allegato A.

Tale attività rientra nel compenso mensile di cui all'art. 7 punto 1 del presente capitolato.



Essa comprende:

- ✓ la messa a disposizione, presso la sede dell'impresa affidataria, di personale specializzato per ciascun sistema software oggetto del presente appalto, in grado di far fronte ad ogni richiesta di supporto tecnico da parte dell'Ente, durante il normale orario di lavoro del Comune di Milazzo (in modo particolare, dal Lunedì al Venerdì lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 18.30), nonché, previo preavviso, durante tutte le occasioni eccezionali (come ad esempio le consultazioni elettorali, ecc.);
- ✓ l'assistenza telefonica, durante il normale orario di lavoro del Comune di Milazzo (in modo particolare, dal Lunedì al Venerdì lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 18.30), per il supporto sul corretto utilizzo dei sistemi software, sull'interconnessione e/o interoperabilità degli stessi e sulle eventuali ripercussioni che potrebbero verificarsi, a seguito di operazioni effettuate dal personale dell'Ente ;
- ✓ la realizzazione delle opportune modifiche ai sistemi software, al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli stessi, in modo particolare in caso di malfunzionamenti e in accordo alle specifiche funzionali loro assegnate;
- ✓ la realizzazione tempestiva di modifiche ai sistemi software oggetto dell'appalto, al fine di adeguare gli stessi alle eventuali nuove disposizioni di natura legislativa e/o regolamentare;
- ✓ la realizzazione tempestiva di eventuali software di riallineamento archivi, al fine di adeguare questi ultimi a nuove disposizioni normative, ove si presentino innovazioni in tal senso;
- ✓ l'aggiornamento dei sistemi software al fine di migliorarne le performances, deciso in modo autonomo dall'impresa affidataria e/o richiesto dalla stazione appaltante. Ciò, sia per quanto riguarda la funzionalità dei sistemi software medesimi, sia per ciò che concerne le eventuali esigenze di miglioramento dei software e delle basi dei dati impiegate nell'ambito dell'attuale architettura sistemistica del sistema informatico comunale;
- ✓ la teleassistenza, durante il normale orario di lavoro del Comune di Milazzo (in modo particolare, dal Lunedì al Venerdì lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 18.30), nei casi in cui è possibile il corretto espletamento delle attività mediante connessione TCP/IP, al fine di garantire in tempo reale la verifica di eventuali anomalie, riscontrate e segnalate dall'Ente durante l'impiego dei prodotti oggetto del presente appalto, la risoluzione degli inconvenienti rilevati, nonché la verifica dell'integrità delle basi di dati e l'implementazione sul sistema di programmi finalizzati al ripristino del normale funzionamento dei prodotti;
- ✓ l'installazione presso gli Uffici competenti del Comune di Milazzo, a carico dell'impresa affidataria senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, unitamente al personale dell'Ente responsabile dei procedimenti oggetto dei relativi sistemi informatici, alla verifica del funzionamento di questi ultimi, nonché dell'aderenza e rispondenza delle procedure ai requisiti e alle specifiche stabilite sulla base degli aggiornamenti normativi e delle disposizioni di legge. In tutti i casi in cui le attività di assistenza tecnica comportino aggiornamenti e/o adeguamenti ai sistemi software in questione, le nuove versioni dovranno contenere tutte le personalizzazioni e/o le modifiche apportate alle versioni precedenti, ivi comprese le personalizzazioni e/o le modifiche apportate in precedenza agli archivi e alle basi di dati.

Le attività di manutenzione e assistenza tecnica correttiva e di adeguamento dei sistemi software non prevedono necessariamente la presenza di personale dell'impresa affidataria presso la sede della stazione appaltante.



Art. 3 – Assistenza tecnica integrativa e innovativa

Le attività di assistenza tecnica integrativa e innovativa sono svolte dall'impresa affidataria nell'ambito del compenso mensile di cui all'art. 7 punto 2 del presente capitolato.

Per attività di assistenza tecnica integrativa e innovativa si intende l'attività di realizzazione, in seguito ad esplicita richiesta dell'Ente, di modifiche e/o di nuove funzionalità che vanno ad integrare sostituire i sistemi software di origine e/o a completare il sistema elaborativo dell'Ente al fine di soddisfare particolari esigenze manifestate dagli uffici comunali.

Tali attività di norma non comportano uno stravolgimento dei sistemi software di origine. Le modificazioni e/o le nuove funzionalità da apportare ai sistemi di origine devono essere preventivamente verificate e valutate, sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto concerne la determinazione dei costi e dei tempi di realizzazione, di installazione e di collaudo dai responsabili delle parti (Comune e impresa affidataria) e devono essere, prima della loro realizzazione emessa in opera, autorizzate dal Dirigente responsabile della gestione del Sistema Informatico Comunale. L'impresa affidataria deve provvedere, nei tempi definiti e senza nessun altro onere a carico dell'Amministrazione, alla loro realizzazione, alla loro installazione e verifica, all'aggiornamento dei relativi manuali tecnici e all'addestramento del personale comunale responsabile della gestione e dell'uso dei prodotti.

Ogni eventuale anomalia (bugs, errori progettuali e/o di implementazione, ecc.), manifestatasi successivamente alla messa in esercizio delle innovazioni e/o integrazioni effettuate e/o apportate, deve essere risolta tempestivamente ad esclusivo carico dell'impresa affidataria.

Art. 4 – Consulenza specialistica

Le attività di consulenza specialistica sono svolte dall'impresa affidataria nell'ambito del compenso mensile di cui all'art. 7 punto 2 del presente capitolato e comprendono:

- ✓ le attività di consulenza professionale in merito alle problematiche di gestione e di interconnessione tra i vari settori costituenti il sistema elaborativo dell'Ente;
- ✓ le attività di consulenza sull'utilizzo delle risorse informatiche adibite al normale e corretto funzionamento degli applicativi software di cui all'Allegato B;
- ✓ le attività di consulenza professionale sull'organizzazione delle basi di dati impiegate dagli applicativi software di cui all'Allegato B, al fine di ottimizzare e migliorare il funzionamento del sistema elaborativo, in relazione alle esigenze specifiche dell'Ente.

Il Responsabile del servizio informatico dell'Ente avrà il compito di verificare, sulla base degli appositi rapporti di intervento debitamente compilati e firmati dai responsabili dei procedimenti dell'Ente, l'erogazione del servizio di assistenza tecnica.

Art. 5 – Formazione e addestramento del personale

Le attività di formazione e addestramento del personale sono svolte dall'impresa affidataria nell'ambito del compenso mensile di cui all'art. 7 punto 2 del presente capitolato e comprendono le attività d'insegnamento di nozioni e di mansioni, teoriche e pratiche, da parte di personale tecnico qualificato, da svolgere secondo un calendario di corsi da concordare di volta in volta con l'Ente al fine di preparare, sotto il profilo tecnico-professionale, il personale comunale addetto all'utilizzo dei sistemi informatici oggetto del presente appalto. Eventuali richieste di formazione in sede saranno remunerate a parte come previsto all'articolo unico del Piano degli interventi allegato al presente.

Tale attività viene svolta in seguito a specifica richiesta da parte dell'Ente all'impresa affidataria. Quest'ultima, ne effettua l'esecuzione secondo il calendario concordato di volta in volta con l'Ente. La sede dei corsi deve essere obbligatoriamente nella città di Milazzo, il costo è quello previsto nel Piano degli interventi citato. Il costo per quattro ore di formazione comprende:

- ✓ le spese relative al personale;
- ✓ delle spese per l'eventuale materiale didattico;
- ✓ delle spese per ogni eventuale supporto strumentale e logistico utilizzato.

Inoltre, il costo di ogni giornata di formazione e addestramento è indipendente dal numero degli allievi destinatari di tale formazione, stabiliti di volta in volta dalla stazione appaltante.

Art. 6 – Stipula e durata del contratto

Successivamente all'affidamento è stipulato apposito contratto tra il Comune di Milazzo e l'impresa affidataria.

Il servizio ha la durata di anni 1 (uno), fino al 31/12/2023, e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'impresa affidataria si impegna comunque a continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, sino al subentro di un nuovo aggiudicatario.

Art. 7 – Corrispettivo

- 1) L'importo di affidamento per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato ammonta a €. 50.920,00 oltre I.V.A. nella misura del 22%;
L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato. L'importo risultante dalla offerta presentata dall'impresa affidataria in sede di gara, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza (ex DUVRI), costituisce la base per la determinazione del corrispettivo per le attività innanzi descritte. Poiché nell'ambito dell'affidamento, non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti della ditta affidataria e quella svolta dai dipendenti del Comune di Milazzo, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenze sono a totale carico della ditta affidataria;
Il corrispettivo relativo ai servizi di cui al presente capitolato, sarà corrisposto in forma di canone trimestrale, nella misura di 1/4 dell'importo derivante dall'offerta rapportato alla base annua. Tale corrispettivo sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura da parte dell'impresa affidataria, accompagnata dalla copia dei rapporti di intervento effettuati nel mese, debitamente compilati e firmati dai responsabili dei procedimenti dell'Ente e dall'operatore dell'impresa affidataria. La fattura deve essere emessa, in unica soluzione, ogni ultimo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce (31 marzo 2023 - 30 giugno 2023 - 30 settembre 2023 - e 31 dicembre 2023) ed inviata nel formato PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, al Comune di Milazzo (Me) – P.iva e codice Fiscale 00226540839, codice univoco UFEU6X. Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo di Gara). Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "Split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori (se dovuta), ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.
- 2) Il pagamento avverrà previo il visto del Funzionario responsabile del sistema informatico comunale, che attesta la regolarità delle prestazioni fornite dalla Ditta sulla base dei rapporti d'intervento di cui al precedente comma. Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).



Art. 8 – Licenze d'uso dei sistemi software

Le licenze d'uso inerenti i sistemi software forniti al Comune di Milazzo sono da considerarsi a tempo indeterminato che sono e rimarranno nella disponibilità del Comune di Milazzo a tempo indeterminato.

Il numero delle stesse per ciascun sistema dovrà essere considerato illimitato e, pertanto dovrà permettere di coprire in ogni momento le esigenze dell'Amministrazione, in modo particolare rispetto al numero di utenti. In nessun caso, pertanto, la richiesta di licenze per ulteriori utenti potrà determinare un diritto, per l'impresa affidataria, a chiederne il pagamento.

Art. 9 – Manuali d'uso dei sistemi software

Per tutti i sistemi software rilasciati, l'impresa affidataria deve fornire alla stazione appaltante appositi manuali d'uso che descrivano, nel modo più trasparente e chiaro possibile, le diverse caratteristiche, funzionalità e modalità d'impiego dei sistemi software medesimi.

Inoltre, per tutti i sistemi software rilasciati, l'impresa affidataria dovrà fornire apposita documentazione che illustri nel dettaglio l'organizzazione delle basi di dati e degli archivi, con i rispettivi DB schema e/o tracciati record.

Ogni qualvolta il software subisca modificazioni, aggiornamenti, integrazioni, ecc., i manuali devono essere tempestivamente aggiornati, a carico dell'impresa affidataria e senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Inoltre, in una eventuale fase di transizione, l'impresa affidataria è obbligata, con assoluta tempestività, a fornire all'impresa subentrante tutti i manuali tecnici aggiornati, i DB schema e/o i tracciati record, le specifiche tecniche e tutte le spiegazioni per una completa migrazione dei dati dalle vecchie basi di dati e/o archivi.

La mancata fornitura della manualistica e della documentazione sopra indicata e/o il mancato rispetto dei relativi adempimenti comporterà la sospensione del canone mensile fino alla consegna del materiale di cui trattasi, salvo ulteriori eventuali addebiti conseguenti a danni, che l'Amministrazione dovesse subire per la non sufficiente conoscenza, da parte dei responsabili dei procedimenti dell'Ente, dei prodotti software in uso e della relativa organizzazione degli archivi e database, causata dalla mancata consegna e dalla indisponibilità del materiale esplicativo di cui sopra.

Art. 10 – Estensione del servizio di assistenza tecnica correttiva

L'Ente potrà richiedere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione oltre il canone mensile già pattuito, una estensione dell'orario del Servizio di Assistenza Tecnica correttiva del software applicativo, fino ad un massimo del 5% delle giornate lavorative dell'Ente.

Art. 11 – Modalità di esecuzione del servizio

L'impresa affidataria dovrà svolgere il servizio utilizzando le professionalità richieste e rispettando i tempi e le modalità previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dal Piano degli interventi (Allegato B).

Nell'esecuzione delle attività, il personale incaricato dall'impresa affidataria è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro e di sicurezza delle lavorazioni.

Il personale incaricato dall'impresa affidataria, nell'operare sui sistemi informatici e sugli archivi utilizzati dall'Ente è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati, nonché al rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Eventuali violazioni alle osservanze di cui ai precedenti commi, da parte del personale dell'impresa affidataria, potranno comportare la rescissione immediata del contratto, oltre alle sanzioni previste



dalle rispettive normative a carico dei diretti responsabili delle inosservanze.

Art. 12 – Tempi per la risoluzione delle anomalie

In presenza di richiesta di intervento di assistenza tecnica correttiva sui sistemi software, l'impresa affidataria deve impegnarsi ad intervenire entro le quattro ore lavorative successive all'ora di chiamata per la diagnosi e l'avvio delle operazioni necessarie alla risoluzione delle anomalie.

La risoluzione e la rimozione delle anomalie dovrà essere effettuata e completata entro le 48 ore lavorative successive, salvo particolari eccezioni dipendenti esclusivamente dalla natura tecnica delle stesse, debitamente documentate dall'operatore incaricato dall'impresa affidataria e confermate e vistate dai responsabili dell'ufficio interessato dall'intervento e dal responsabile dell'Ufficio C.E.D. per la stazione appaltante.

Art. 13 – Orario di esecuzione delle attività

Il servizio di assistenza dovrà essere prestato dall'impresa affidataria durante il normale orario di lavoro (dal Lunedì al Venerdì lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 18.30).

Gli interventi che dovessero richiedere da parte dell'impresa affidataria la completa disponibilità del sistema elaborativo, con il conseguente blocco delle attività degli uffici comunali durante l'orario di accesso del pubblico, dovranno essere, di volta in volta, preventivamente concordati e programmati con i responsabili della gestione dei sistemi informatici e il responsabile del servizio dell'Ufficio o degli Uffici interessati.

Art. 14 – Servizio di assistenza tecnica a distanza (Tele-assistenza)

E' ammesso il servizio di assistenza tecnica a distanza (tele-assistenza). L'impresa affidataria dovrà indicare all'Ente le modalità di erogazione del servizio, insieme agli eventuali componenti hardware e software necessari all'attivazione dello stesso.

L'Ente si riserva la facoltà, in piena autonomia e con insindacabile giudizio, di optare per l'attivazione o la non attivazione o la disattivazione del servizio di tele-assistenza.

Art. 15 – Responsabilità

L'impresa affidataria è responsabile della qualità degli interventi e del rispetto delle modalità e delle caratteristiche generali delle forniture e dei servizi a corredo richiesti, elencati e descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d'appalto, nonché del rispetto dei tempi di esecuzione delle attività.

L'impresa, inoltre, assume responsabilità, sia in sede civile che penale, relativamente a:

- ✓ danni che possono derivare alle apparecchiature per il loro non corretto uso da parte dei tecnici incaricati;
- ✓ violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- ✓ vizi difetti o mancanza di qualità nel servizio e nei prodotti forniti;
- ✓ mal funzionamento del servizio.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'impresa affidataria per il mancato adempimento degli impegni contrattuali per cause dipendenti da eventi di forza maggiore (scioperi, serrate, guerre, sommosse, eventi straordinari, incendi, terremoti, inondazioni, ecc.).

In ogni caso, resta espressamente convenuto che l'impresa affidataria sarà soggetta a penali e/o al risarcimento dei danni laddove venisse accertata una sua responsabilità rispetto ad inadempienze sulle modalità e sulle condizioni di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto o per eventuali danni di qualsiasi natura diretta, provocati dai propri tecnici incaricati. In tal senso, l'Ente si riserva, in caso di accertata responsabilità dell'impresa affidataria, di sollevare la contestazione anche nelle sedi giudiziarie competenti laddove queste inadempienze provocassero limitazioni e/o



interruzioni nell'erogazione da parte dell'Ente di pubblici servizi essenziali.

L'Ente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale inerenti i sistemi software di proprietà dell'impresa affidataria e le disposizioni previste dalla vigente disciplina sul diritto d'autore.

Articolo 16 – Cauzioni: garanzia definitiva

L'offerta non necessita di cauzione provvisoria a garanzia del contratto di appalto.

Il concorrente Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50% (cinquanta per cento). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La garanzia definitiva deve avere validità fino alla scadenza del contratto. Al termine dell'affidamento, verificata la regolare esecuzione di quanto previsto, si procede allo svincolo della cauzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al comma 2 determina la decadenza dell'affidamento.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, la ditta affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Articolo 18 – Polizza RCT/RCO.

L'appaltatore è obbligato, in sede di consegna del servizio a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della manutenzione.

La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non può essere inferiore ad € 1.000.000 euro.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa alla data stabilita di fine dello stesso che è il 31.12.2023, salvo il caso che l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di proroga di ulteriori anni uno.

Qualora l'aggiudicatario fosse in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO dovrà consegnare appendice alla stessa indicante il presente appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



Art. 19 – Inadempienze e Penalità

Il Fornitore è tenuto al rispetto tassativo dei tempi di intervento indicati nel presente Capitolato, per l'individuazione e la soluzione dei problemi. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, il Fornitore sarà soggetto al pagamento, a titolo di penale, di € 60,00 per ogni giorno di ritardo sulle scadenze concordate, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 "Risoluzione" del presente capitolato. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Nel caso di ripetute gravi violazioni (nel numero di tre) e/o nel caso che le sanzioni irrogate raggiungano il 10% dell'importo contrattuale, il rapporto d'appalto deve intendersi risolto di diritto senza alcun preavviso.

Nei casi di massima urgenza, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, quest'ultima, previo invito al rispetto di un termine perentorio, potrà rivolgersi ad altra impresa, addebitando all'impresa affidataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.

Le suddette spese e penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'impresa appaltatrice.

Art. 20 – Risoluzione

Il Comune di Milazzo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora il Fornitore si renda colpevole di frode, di grave negligenza o lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente capitolato, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

Fermo restando il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, l'Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, semplicemente comunicando la propria decisione, a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- ✓ grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente appalto, nel caso in cui la violazione e/o l'inadempimento non sia eliminato/a in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante;
- ✓ sospensione, abbandono o mancata effettuazione dell'erogazione dei servizi connessi (assistenza tecnica, consulenza, formazione, ecc.);
- ✓ trasmissione, da parte del dirigente responsabile del Sistema Informatico dell'Ente, nell'arco di un anno, di almeno tre note di contestazione relativamente all'andamento del servizio erogato;
- ✓ cessione della ditta affidataria;
- ✓ cessazione dell'attività;
- ✓ nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa affidataria;
- ✓ cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente appaltante;
- ✓ motivi di interesse pubblico;
- ✓ per sanzioni irrogate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- ✓ in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;

- ✓ in tutti gli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

E' sempre facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'adozione della risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per l'impresa affidataria alla rifusione dei danni in misura corrispondente alla maggiore spesa, che dovrà essere sostenuta per l'esecuzione del servizio da parte di altra impresa fino alla regolare scadenza del contratto.

L'impresa affidataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Art. 21 – Divieto di cessione del servizio

E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti riguardante la fornitura del servizio in oggetto viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio a:

- ✓ Condizioni Generali del Bando "Prestazioni di Beni" - categoria Prodotti "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
- ✓ alle norme del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Allegati:

Allegato B - Piano degli interventi